

## **Informativa relativa alle attività di sorveglianza sanitaria e alla gestione delle cartelle sanitarie a cura del medico competente**

L'informativa è predisposta in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (d'ora innanzi "Regolamento"), noto anche con l'acronimo GDPR (General Data Protection Regulation), al fine di fornire ai lavoratori e agli equiparati ai lavoratori (es: studenti) le informazioni relative al trattamento dei dati personali, in particolare quelli appartenenti alle "categorie particolari di dati" indicati all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 (come, ad esempio, i dati genetici, i dati relativi alla salute e i dati biometrici), nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria e della redazione e gestione della sua cartella sanitaria e di rischio.

La sorveglianza sanitaria è l'insieme degli atti medici svolti dal medico competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Il medico competente per l'attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori dell'Ateneo si avvale del supporto tecnico amministrativo del Servizio di Sorveglianza Sanitaria.

Il medico competente è un professionista sanitario i cui requisiti sono elencati nel d.lgs. 81/2008 e s.m.i., nominato dal datore di lavoro e le principali attività svolte sono:

- sorveglianza sanitaria preventiva e periodica del personale dipendente dell'Università (docente e tecnico-amministrativo) e di quello non strutturato ad essi equiparato (dottorandi, borsisti, contrattisti, assegnisti, laureandi e studenti),
- sopralluoghi, collaborazione nella valutazione dei rischi, misure e rilevazioni ambientali nei luoghi di lavoro,
- sorveglianza sanitaria a favore del personale esposto a radiazioni ionizzanti da parte del medico autorizzato e/o del medico competente in funzione dei gruppi di appartenenza ed in ottemperanza al d.lgs. 230/1995 e s.m.i., in collaborazione con il Servizio di Fisica sanitaria.

L'Università degli Studi di Siena si avvale dei seguenti medici competenti, nominati ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 81/2008:

- prof. Pietro Sartorelli, medico competente di riferimento con funzioni di coordinamento (articolo 39, comma 6, del d.lgs. 81/2008);
- dott.ssa Giuseppina Coppola;
- dott.ssa Federica D'Ippolito;
- dott.ssa Antonietta Gerardina Sisinni;
- dott.ssa Ilaria Pierattelli.

In linea con quanto disposto dalla normativa vigente, i dati che La riguardano, comprese "le categorie particolari di dati" saranno trattati secondo i principi stabiliti dall'articolo 5 (liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, esattezza, minimizzazione del trattamento, limitazione della conservazione, ecc.); con modalità cartacea o informatizzata.



## I. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria il medico competente è il titolare autonomo del trattamento (precisato dal Garante per la protezione dei dati personali nel parere n. 7797 del 27.2.2019).

Le attività dirette a verificare l'idoneità alla mansione del dipendente, obbligatorie per legge, vengono poste in essere esclusivamente per il tramite del medico competente. Quest'ultimo, infatti, è l'unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori dipendenti, poiché indispensabile ai fini dell'applicazione della normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro.

Il medico competente è l'unico soggetto che può accedere al contenuto delle cartelle sanitarie ed è colui che si deve attivare per implementare opportune misure di sicurezza per salvaguardare la segretezza delle informazioni trattate in rapporto alle finalità e modalità del trattamento stabilite.

Il datore di lavoro non può conoscere le eventuali patologie accertate, ma solo la valutazione finale circa l'idoneità del dipendente allo svolgimento delle mansioni.

I medici competenti possono essere contattati al seguente indirizzo e-mail [serv.sorv.sanit@unisi.it](mailto:serv.sorv.sanit@unisi.it);

Il medico competente coordinatore, prof. Pietro Sartorelli, è contattabile anche al seguente indirizzo e-mail [pietro.sartorelli@unisi.it](mailto:pietro.sartorelli@unisi.it)

## II. FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

La finalità del trattamento dati è la sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente.

Per sorveglianza sanitaria si intende l'insieme degli accertamenti sanitari svolti dal medico competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori e gli equiparati ai lavoratori (ad es. studenti) che operano nell'Università, per i quali risulta dal documento di valutazione del rischio (DVR) un valore di rischio che prevede l'obbligo della sorveglianza.

La sorveglianza sanitaria è finalizzata all'espressione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica che vanno obbligatoriamente comunicati per iscritto al datore di lavoro e in copia al lavoratore stesso (articolo 41, comma 6, del d.lgs. 81/2008). In particolare il medico competente, sulla base delle visite mediche, può esprimere uno dei seguenti giudizi:

- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.

I dati idonei, previa loro anonimizzazione, potranno anche essere utilizzati per finalità didattiche o di aggiornamento professionale nonché di studio o di ricerca.

## III. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei suoi dati personali nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria sarà effettuato sulla base di almeno una delle seguenti condizioni di liceità ("basi giuridiche del trattamento"):

- consenso espresso dall'interessato per una o più finalità di trattamento indicate al punto III della presente informativa (articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) 2016/679);
- assolvere agli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato



in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'U.E. o dello Stato nazionale o da un CCNL (articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679);

- finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale (articolo 9, paragrafo 2, lettera h), del Regolamento (UE) 2016/679).

## **V. SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI**

Potranno accedere ai suoi dati ai fini indicati al punto secondo:

- il medico competente e sui collaboratori (es. personale sanitario tenuto al segreto professionale);
- I dipendenti e i collaboratori dell'Università che, operando sotto l'autorità del titolare, svolgono attività di trattamento per le finalità del punto III, ognuno in relazione ai propri compiti.

Quando strettamente necessario, può esserci l'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell'Ateneo, esclusivamente per fini istituzionali e in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

## **VI. SOGGETTI ESTERNI**

I dati delle cartelle non sono comunicati all'Università. In adempimento a quanto previsto dall'articolo 41, comma 6 bis, del d.lgs. 81/2008, *il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.*

I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici legittimati a richiedere i dati, come l'autorità giudiziaria e/o di pubblica sicurezza, qualora ciò sia necessario per adempiere a obblighi prescritti dalla normativa vigente.

## **VII. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI E/O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI**

Non è previsto nessun trasferimento verso paesi terzi e/o organizzazioni internazionali.

## **VIII. DIRITTI DELL'INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO**

Ai sensi del d.lgs. 81/2008, il lavoratore ha il diritto di ricevere una copia della cartella sanitaria e di rischio in qualsiasi momento. È sufficiente inviare una richiesta al medico competente.

Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del d.lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.

Ai sensi del Regolamento UE, il lavoratore, in qualità di interessato al trattamento, potrà esercitare nei confronti del medico competente tutti i diritti previsti dall'articolo 15 e ss. del regolamento europeo. In particolare, potrà ottenere:

- l'accesso ai propri dati personali e a tutte le altre informazioni indicate nell'articolo 15;
- la rettifica dei dati qualora siano inesatti e/o la loro integrazione ove siano incompleti;
- la cancellazione (c.d. "diritto all'oblio"), salvo per quelle informazioni che devono essere obbligatoriamente conservate (ad es. dati sanitari) e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente su quello dell'interessato alla prosecuzione dell'attività di trattamento;
- la limitazione del trattamento nelle ipotesi indicate all'articolo 18.

In base a quanto prescritto dal Regolamento europeo, gli interessati hanno anche il diritto:



- di opporsi al trattamento dei dati che li riguardano, salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico (articolo 21).

Per esercitare i diritti appena descritti gli interessati potranno rivolgersi al titolare del trattamento utilizzando i dati di contatto indicati al punto I. della presente informativa.

L'interessato al trattamento ha altresì diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento. In Italia la funzione di autorità di controllo è esercitata dal Garante per la protezione dei dati personali (<https://www.garanteprivacy.it>).

## **X. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI**

Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente (articolo 25, comma 1, lettera c), del d.lgs. 81/2008).

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio, secondo i requisiti minimi contenuti nell'allegato 3 del d.lgs. 81/2008 e predisposta su formato cartaceo o informatizzato.

Per una maggiore chiarezza si ritiene utile riportare il contenuto dell'articolo 25, lettere c, d, e), del d.lgs. 81/2008 circa gli obblighi del medico competente:

- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;*
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;*
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto.*

## **XI. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI**

Il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti previsti se, in base al documento di valutazione dei rischi (DVR) (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.), risulta esposto ai fattori di rischio per i quali le norme di legge impongono la sorveglianza sanitaria; contemporaneamente il datore di lavoro è obbligato a far sottoporre i lavoratori a visita medica (articoli 18 e 20 del d.lgs. 81/2008).

La presente informativa potrebbe subire nel corso del tempo modifiche e/o aggiornamenti. Si consiglia, pertanto, di consultare e fare riferimento alla versione più recente che, in caso di aggiornamento, troverai pubblicata nel portale di Ateneo sezione "Medico competente" <https://www.unisi.it/ateneo/lavorare-unisi/salute-e-sicurezza/servizio-di-sorveglianza-sanitaria/medico-competente>